



Comune di Minerbe
Provincia di Verona
Via Marconi, 41 - 37046 Minerbe

<p>REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI</p>

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 32 DEL 28/11/2013

IN VIGORE DAL 28/11/2013

**INDICE REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CELEBRAZIONE
DEI MATRIMONI CIVILI**

ART. 1 - FUNZIONIpag. 3

ART. 2 - INDIVIDUAZIONE DELLA "CASA COMUNALE" E DEI LOCALI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI.....pag. 3

ART. 3 – PRENOTAZIONE DELL’EVENTO.....pag. 3

ART. 4 - PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO DEI LOCALI.....pag. 3

ART. 5 - ORARIO DI CELEBRAZIONE.....pag. 4

ART. 6 – TARIFFE.....pag. 4

ART. 7 - ENTRATA IN VIGORE.....pag. 4

COMUNE DI MINERBE

Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili

Art. 1 - Funzioni

1. I matrimoni civili sono celebrati dal Sindaco, il quale può delegare le funzioni all'Ufficiale di Stato Civile o ad uno o più consiglieri o assessori comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, in conformità con l'ordinamento dello Stato Civile.

Art. 2 - Individuazione della "Casa Comunale" e dei locali per la celebrazione dei matrimoni civili

1. La "Casa Comunale", ai fini di cui all'art. 106 del Codice Civile per la celebrazione di matrimoni, è rappresentata da tutti gli edifici nei quali il Comune esercita le sue funzioni.

2. Il locale individuato per la celebrazione dei matrimoni civili è la ex Sala Consiglio situata al piano primo della Sede Municipale.

3. La Giunta comunale, là dove dovessero esserci impedimenti tecnici per l'utilizzo dei locali individuati al comma 2, con proprio atto individua strutture alternative per le finalità di cui al presente regolamento.

Art. 3 – Prenotazione dell'evento

1. Coloro che intendono celebrare matrimonio civile devono presentare domanda per la prenotazione dell'evento contemporaneamente alla richiesta di pubblicazione di matrimonio e comunque almeno 15 (quindici) giorni prima della data di celebrazione del matrimonio, salvo casi straordinari.

2. La prenotazione dei locali non può essere effettuata per matrimoni che s'intendessero celebrare oltre 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della domanda;

3. Una volta ottenuta la conferma della disponibilità dell'orario e della sala, la domanda ed il relativo pagamento sono effettuati presso l'Ufficio individuato dall'Amministrazione..

4. Contestualmente alla concessione dovranno essere indicati tutti gli estremi per il pagamento delle tariffe di cui al successivo articolo 6. Il mancato pagamento entro il termine di 5 (cinque) giorni antecedente lo svolgimento della cerimonia costituirà implicita rinuncia all'uso;

5. In caso di indisponibilità dei locali, dovranno essere individuate strutture alternative per la celebrazione dei matrimoni civili.

Art. 4 - Prescrizioni per l'utilizzo dei locali

1. I locali devono essere disponibili per la cerimonia civile, puliti e sgombri da cose o attrezzature estranee all'arredo ordinario degli stessi.

2. Alle parti richiedenti è consentito di adobbare il locale dove dovrà essere celebrato il matrimonio; esse sono direttamente responsabili e rispondono dei danni recati alle strutture esistenti con impegno a smobilitare e rimettere in pristino stato la Sala immediatamente dopo il termine della cerimonia.

Art. 5 - Orario di celebrazione

1. I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, all'interno dell'orario di servizio dell'ufficio di Stato Civile e precisamente:

lunedì mattina dalle 9:30 alle 12:30

martedì mattina dalle 9:30 alle 12:30 e pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00

mercoledì mattina dalle 9:30 alle 12:30

giovedì mattina dalle 9:30 alle 12:30

venerdì mattina dalle 9:30 alle 12:30

2. La celebrazione richiesta in orari diversi da quelli indicati sopra e di sabato mattina è soggetta al versamento dell'apposita tariffa riferita al successivo articolo 6;

Art. 6 - Tariffe

1. Le tariffe per l'utilizzo dei locali e per la celebrazione dei matrimoni sono di seguito elencate:

- fuori dall'orario di Servizio (non oltre le ore 20.00) e nella mattina del sabato, Euro 50,00.

2. La Giunta Comunale, con proprio atto, può modificare le tariffe di cui al precedente comma 1.

Art. 7 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della delibera consiliare di approvazione. Da tale sono abrogate tutte le norme e le disposizioni con esso contrastanti.